



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Senato della Repubblica

VI Commissione Finanze e Tesoro

Audizione su

*Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione
del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco*

OSSERVAZIONI E PROPOSTE



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

SEMPLIFICAZIONI FISCALI PER CITTADINI, IMPRESE E PROFESSIONISTI

INDICE

PREMESSA

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO.

- 1. REGIME CONTABILE FORFETARIO E COMPARAZIONE CON I SISTEMI EQUIVALENTI VIGENTI IN ALTRI PAESI EUROPEI.**
- 2. VALORIZZAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E NECESSITÀ DI SEMPLIFICAZIONE.**
- 3. IL REGIME DELLE IMPRESE MINORI (C.D. “REGIME DI CASSA”).**
- 4. SPLIT PAYMENT OPZIONALE PER I PROFESSIONISTI.**
- 5. CERTIFICAZIONE UNICA (CU).**
- 6. ISTITUZIONE DI UN CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA.**
- 7. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DI AGOSTO C.D. “TREGUA FISCALE”.**
- 8. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DEFLATTIVE DEL CONTENZIOSO FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI ESISTENTI E POTENZIAMENTO DEI DIRITTI DEL CITTADINO.**
- 9. SEMPLIFICAZIONE AUTOMATICA DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DELLA PRETESA TRIBUTARIA IN CASO DI RICORSO DEL CONTRIBUENTE.**
- 10. POTENZIAMENTO DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA.**
- 11. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO ED ELEVAZIONE A NORMA DI RANGO COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.**
- 12. MODIFICA DEI TERMINI DI GESTIONE RELATIVI ALLO “SCARTO” DELLE DICHIARAZIONI FISCALI.**
- 13. IMU E TASI.**



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

PREMESSA

I Consulenti del Lavoro ritengono che la riorganizzazione del sistema tributario nel suo complesso rappresenti per i cittadini un'esigenza assolutamente necessaria e non più procrastinabile.

Peraltro, gli intenti di certezza, sostenibilità e semplificazione più volte richiamati dal legislatore nelle recenti riforme fiscali, non hanno trovato piena corrispondenza nella pratica operativa.

Per converso, si sono moltiplicati gli adempimenti, le dichiarazioni, le scadenze e le richieste di documentazione nei confronti di contribuenti, imprese e professionisti provocando disagi operativi, incertezza ed aumento di costi legati all'attività di tali soggetti.

In tale contesto sono quanto mai necessari interventi di semplificazione e di armonizzazione della disciplina fiscale. In merito a quanto sopradetto, si ribadisce che l'effettiva semplificazione fiscale si possa conseguire solo attraverso un preventivo contraddittorio con i professionisti che operano quotidianamente nelle dinamiche aziendali, professionali e rendono concretamente esigibili le imposte e i tributi.

I Consulenti del Lavoro sono da sempre favorevoli allo sviluppo tecnologico ma ritengono che l'auspicata semplificazione, per poter essere a vantaggio non solo dell'Amministrazione finanziaria, debba passare da un'adesione spontanea e condivisa con i contribuenti.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

1. REGIME CONTABILE FORFETARIO E COMPARAZIONE CON I SISTEMI EQUIVALENTI VIGENTI IN ALTRI PAESI EUROPEI.

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 54 – 89, Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), così come modificata dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Requisiti: articolo 1, comma 54 Legge di stabilità citata. possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente:

a) abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella seguente tabella:

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	(55-56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

- b) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
- c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superi 20.000 euro.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti *ex lege*.

Soggetti esclusi: art. 1, comma 57, Legge di stabilità citata.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata, di cui all'art. 116 del TUIR;
- d-bis)** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, di importo superiore a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In tale regime il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato illustrato nella tabella che precede. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro


misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Per i primi cinque anni di attività, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, è invece assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% purché sussistano i particolari requisiti di cui al comma 65, articolo 1, Legge di stabilità citata, ovvero:

- a) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al citato comma 54.

ANALISI COMPARATA DEL REGIME FORFETARIO ITALIANO CON ALTRI REGIMI EUROPEI.

Di seguito vengono analizzate le modalità di tassazione applicate in altri paesi europei nei confronti di persone fisiche che svolgono un'attività di impresa, arte o professione organizzata in forma individuale. I paesi esaminati presentano dei regimi con l'applicazione di una **tassazione piatta (c.d. flat tax)** ed in alcuni casi l'uso di **metodologie forfetarie di determinazione del reddito** comparabili al c.d. "regime forfetario" italiano. Sono stati selezionati ed analizzati sinteticamente i seguenti paesi: **Francia, Irlanda, Russia, Romania, Ungheria, Bulgaria**. Si precisa che paesi quali Germania, Spagna e Regno Unito non sono stati inclusi nell'analisi in quanto non presentano degli istituti tributari con caratteristiche comparabili al regime forfetario italiano.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

FRANCIA

Redditi di impresa.

Alle imprese individuali con un **volume d'affari inferiore a 82.200 euro** (per attività di cessione di beni o fornitura di alloggi) **o a 32.900 euro** (per attività di prestazione di servizi, escluse le professioni liberali, le quali rientrano tra i redditi da lavoro autonomo) si applica il regime della micro-impresa. In tale regime il reddito imponibile viene determinato in misura forfetaria con i seguenti **coefficienti di redditività**:

- **29%** del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi;
- **50%** per le imprese che effettuano prestazioni di servizi.

Vi è inoltre la facoltà di optare per il versamento a cadenza mensile o trimestrale di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dei contributi così determinati:

- 1% del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi;
- 1,7% del volume d'affari, per quelle che effettuano prestazioni di servizi.

Redditi di lavoro autonomo.

Rientrano in questa categoria reddituale **i compensi derivanti dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni.**

Il reddito imponibile viene determinato in base al principio di cassa ed è costituito dalla differenza, per il singolo periodo d'imposta, tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti.

Il reddito dei lavoratori autonomi i cui **compensi annui non superano 32.900 euro**, è **determinato in maniera forfetaria applicando ai compensi lordi un coefficiente di redditività del 66%.**

Analogamente a quanto previsto per i redditi di impresa, anche per quelli di lavoro autonomo vi è la facoltà di optare per il versamento, sempre a cadenza mensile o trimestrale, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dei contributi determinati nella misura del 2,2% del volume d'affari mensile o trimestrale.

Base imponibile, aliquote e il concetto di *foyer fiscal*.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

In Francia la tassazione delle persone fisiche viene determinata in funzione del numero dei componenti del **c.d. “nucleo fiscale”** (*foyer fiscal*) e non, dunque, a livello individuale come nel nostro Paese.

La base imponibile del reddito è la somma dei vari redditi conseguiti dai componenti del nucleo fiscale. In questo particolare regime vige il sistema del quoziente familiare (QF), che ha sostituito le detrazioni per carichi di famiglia. Il reddito complessivo lordo viene poi diminuito degli oneri deducibili sostenuti nell'anno d'imposta e degli abbattimenti previsti in ragione dei carichi di famiglia, dell'età o della situazione personale.

Infine, il reddito complessivo netto imponibile viene diviso per il numero di parti corrispondenti al quoziente familiare di cui beneficia il contribuente. All'importo così ottenuto si applicano le aliquote previste dalla seguente tabella:

Frazione di reddito	Aliquota
da 0 a 9.710 euro	0%
da 9.711 a 26.818 euro	14%
da 26.819 a 71.898 euro	30%
da 71.899 a 152.260 euro	41%
oltre 152.260 euro	45%

Fonti: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-francia>
<http://www.economie.gouv.fr/>

IRLANDA

L'applicazione dell'imposta sul reddito avviene attraverso un sistema cedolare, che suddivide il reddito imponibile nelle seguenti categorie (*schedule*) e sottocategorie (*case*):

- *Schedule D, Case I*: redditi commerciali;
- *Schedule D, Case II*: redditi professionali;
- *Schedule D, Case III*: (a) interessi; (b) redditi di fonte estera;
- *Schedule D, Case IV*: redditi non rientranti nelle altre categorie;
- *Schedule D, Case V*: redditi derivanti da beni immobili situati in Irlanda;
- *Schedule E*: redditi di lavoro dipendente;



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

- *Schedule F*: dividendi di fonte irlandese.

Per le persone fisiche l'aliquota dell'imposta sul reddito è pari al **20%** per i redditi fino a 33.800 euro; i redditi eccedenti tale soglia sono soggetti ad un'aliquota del 40%. Alle coppie sposate o registrate come unioni civili si applica una tassazione congiunta, a meno che non chiedano espressamente di essere tassati individualmente. In caso di tassazione congiunta, la soglia per l'applicazione dell'aliquota del 40% è elevata a 42.800 euro (la medesima soglia è pari a 36 800 euro per vedovi o genitori single). Sono esenti da imposizione fiscale i redditi fino a 40.000 euro realizzati da artisti, scrittori, compositori, e da imprese avviate da disoccupati di lunga durata. Le coppie sposate o registrate come unioni civili sono soggette a tassazione congiunta, a meno che non chiedano espressamente di essere tassati individualmente. In caso di tassazione congiunta, la soglia per l'applicazione dell'aliquota del 40% è elevata a 42.800 euro (la medesima soglia è pari a 36 800 euro per vedovi o genitori single). I soggetti con più di 65 anni il cui reddito non supera 18.000 euro (36.000 euro per le coppie sposate) sono esentati dal pagamento delle imposte.

Fonti: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-lirlanda>
<http://www.revenue.ie/>

RUSSIA

Il reddito da attività d'impresa.

La tassazione sul reddito da attività di impresa viene effettuata sulla differenza analitica tra ricavi e costi inerenti all'attività svolta. Un imprenditore individuale può optare per una deduzione forfetaria (*lump-sum*) del 20% del reddito percepito, ottenendo, pertanto, un coefficiente di redditività pari all'80%.

L'aliquota ordinariamente applicata sul reddito delle persone fisiche residenti è pari al **13%**.

Il reddito da lavoro autonomo.

La tassazione avviene sulla differenza analitica tra i compensi derivanti dall'attività svolta e i relativi costi sostenuti. In funzione dell'attività svolta, talune categorie di professionisti possono optare per una deduzione forfetaria (*lump-sum*) dal 20 al 40%, con un coefficiente di redditività,



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

rispettivamente, dall'80 al 60%. L'aliquota ordinariamente applicata sul reddito delle persone fisiche residenti è pari al **13%**.

L'applicazione della tassazione forfetaria, in questo Paese, non soggiace a limiti né di fatturato né di reddito.

Fonti: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-russia>
<http://eng.nalog.ru/>

ROMANIA

Con la riforma fiscale del 2005 è stata introdotta una tassazione sui redditi delle persone fisiche con aliquota unica pari al **16%**. I residenti in Romania sono assoggettati a tassazione per tutti i redditi ovunque prodotti; i non residenti sono tassati limitatamente ai redditi prodotti nel territorio rumeno.

Fonti: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-romania2>
<https://www.anaf.ro>

UNGHERIA

In via generale ai redditi di lavoro autonomo e di impresa realizzati da persone fisiche si applica un'unica aliquota del **15%**.

Per le piccole imprese, a partire dal 2013, vi è poi la possibilità di optare per un regime definito con l'acronimo KATA.

Il passaggio a tale regime, che può avvenire in ogni periodo dell'anno, è previsto per le ditte individuali e le microimprese con un fatturato annuo fino a circa 18.459 euro (equivalenti a 6.000.000 di fiorini ungheresi).

Tali soggetti possono applicare due diverse imposte forfetarie mensili:

- circa 154 euro (50.000 fiorini) per i contribuenti che ritraggono dall'attività la principale fonte di reddito;
- circa 77 euro (25.000 fiorini) per quelli le cui entrate derivano da altre fonti.

Se il ricavo supera, invece, il predetto limite di 18.459 euro (6.000.000 di fiorini) la tassazione è pari al 40%.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Fonti: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/ungheria>

http://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/summary_individuals.html

BULGARIA

La tassazione delle persone fisiche.

L'imposta sulle persone fisiche è regolata dall' "Income Taxes on Natural Persons Act" entrato in vigore nel 2007. Con una riforma fiscale entrata in vigore nel 2008, la Bulgaria ha introdotto una *flat tax* unica del **10%** che ha sostituito le precedenti aliquote progressive dell'imposta sul reddito (20%, 22% e 24%). L'imposta viene applicata su tutti i redditi delle persone fisiche ovunque prodotti per i residenti e su quelli prodotti sul territorio dello Stato per le persone fisiche non residenti.

Fonti: <http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-bulgaria>

<http://www.minfin.bg/en/>

Di seguito una tabella sintetica con la sintesi della disciplina fiscale dei paesi analizzati:

PAESE	CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE.
ITALIA	Regime forfetario: 15% aliquota ordinaria sul reddito determinato forfetariamente. Si può accedere al regime se non si conseguono ricavi/compensi eccedenti i limiti individuati in funzione dell'attività svolta (limiti ricavi che oscillano tra 25.000 e 50.000 euro). Aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività .
FRANCIA	Alle imprese individuali con un volume d'affari inferiore a 82.200 euro (per attività di cessione di beni o fornitura di alloggi) o a 32.900 euro (per attività di prestazione di servizi, escluse le professioni liberali, le quali rientrano tra i redditi da lavoro autonomo) si determina forfetariamente il reddito con i seguenti coefficienti di redditività: - 29% del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi; - 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi. Il reddito dei lavoratori autonomi i cui compensi annui non superano 32.900 euro, è determinato in maniera forfetaria applicando ai compensi lordi un coefficiente di redditività del 66%. Al reddito determinato forfetariamente si applicano le aliquote progressive secondo la logica del c.d. <i>foyer fiscal</i> . Vi è inoltre la facoltà di optare per il versamento a cadenza mensile o trimestrale di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dei contributi
IRLANDA	Per le persone fisiche l'aliquota dell'imposta sul reddito è pari al 20% per i redditi fino a 33.800 euro ; i redditi eccedenti tale soglia sono soggetti ad un'aliquota del 40%. Sono esenti da imposizione fiscale i redditi fino a 40.000 euro realizzati da artisti, scrittori, compositori, e da imprese avviate da disoccupati di lunga durata.
RUSSIA	Aliquota unica del 13% senza limiti di reddito . In alternativa vi è la possibilità di optare per una deduzione forfetaria (<i>lump-sum</i>) che va dal 20% al 40% in funzione dell'attività svolta.
ROMANIA	Aliquota unica del 16% senza limiti di reddito .



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

UNGHERIA	Aliquota unica del 15% senza limiti di reddito. Dal 2013, vi è la possibilità di optare per il regime KATA per le ditte individuali con un fatturato annuo fino a circa 18.459 (equivalenti a 6.000.000 di fiorini ungheresi).
BULGARIA	Aliquota unica del 10% senza limiti di reddito.

Coerentemente con le previsioni di altri Stati europei, così come riassuntivamente indicati nella tabella sopra riportata, e **tenuto conto dei vantaggi in termini di semplificazione offerti dal regime forfetario ai contribuenti, si propone di innalzare le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l'applicazione di tale regime, nonché di modificare i relativi coefficienti di redditività.**

Proposta: Valorizzazione del regime forfetario allineandolo con gli istituti esistenti nei paesi europei analizzati. Modificare sia le soglie di ricavi e compensi che i coefficienti di redditività come da tabella seguente:



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAIVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ	PROPOSTA NUOVO VALORE SOGLIA DEI RICAIVI/COMPENSI	PROPOSTA NUOVO COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	45.000	40%	80.000	30%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) -47.9	50.000	40%	90.000	30%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%	80.000	30%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%	60.000	50%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%	50.000	75%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%	50.000	50%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	(55-56)	50.000	40%	90.000	30%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%	60.000	65%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (da 12 a 33) - (35) - (da 36 a 39) - (da 49 a 53) - (da 58 a 63) - (da 77 a 82) - (84) - (da 90 a 99)	30.000	67%	60.000	50%

2. VALORIZZAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E NECESSITÀ DI SEMPLIFICAZIONE.

FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Normativa di riferimento: art. 1, commi 909 e 916 Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

A partire dal 1° gennaio 2019 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'**obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato** (art. 1, comma 916, Legge 27/12/2017, n. 205)

Tale obbligo rappresenta un cambiamento epocale, portando con sé una necessaria evoluzione culturale ed un investimento formativo per i soggetti fino ad oggi abituati ad una gestione cartacea della fatturazione.

I soggetti coinvolti in questo processo di modernizzazione (imprese, professionisti e P.A.) devono avere il tempo e la possibilità di adeguare i propri sistemi informativi per una efficiente e semplificata gestione delle informazioni.

Proposta:

A) eliminare le sanzioni per un primo periodo transitorio pari a sei mesi nei casi di fatture elettroniche contenenti errori materiali effettuati in assenza di dolo; rendere l'introduzione della fattura elettronica conveniente anche per i contribuenti e non solo per l'Amministrazione finanziaria;

B) rendere la compilazione della fattura elettronica semplice e rapida come nei casi di emissione attraverso l'utilizzo di un classico *software* di fatturazione;

C) eliminare l'obbligo del c.d. Codice univoco oggi previsto dal sistema SDI ed utilizzare come codice di identificazione il solo numero di partita iva;

D) aumentare la soglia (riportandola almeno a 15.000 euro) per l'esclusione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali;

E) introdurre un significativo credito d'imposta per il recupero delle spese relative agli investimenti necessari in termini di formazione e strumenti tecnologici per una corretta gestione della fatturazione elettronica.

SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO.

Normativa di riferimento: art. 1, comma 909, Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

La Legge di Bilancio citata, insieme all'introduzione a partire dal 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, ha abrogato la comunicazione dei dati delle fatture, salvo introdurre un ulteriore adempimento addirittura a cadenza mensile, c.d. “**spesometro transfrontaliero**”, con l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse o ricevute da controparti estere. **Non si ritiene condivisibile l'introduzione di tale nuovo adempimento in quanto contrario a tutte le logiche di semplificazione.**

Inoltre, paradossalmente, in luogo dell'eliminazione della comunicazione dati fatture trimestrale (o semestrale su opzione) si introduce un adempimento addirittura mensile.

Proposta: eliminazione del c.d. “spesometro transfrontaliero” previsto a partire dal 2019.

PROBLEMA DEL *DIGITAL DIVIDE*.

Si segnala, infine, oltre alle difficoltà operative e agli investimenti tecnologici necessari per adeguare i sistemi informativi in tempi molto rapidi, il **problema del *digital divide*** in alcune zone d'Italia e non solo al Sud. Tale situazione impedirà sicuramente dei fluidi rapporti informatici con l'Amministrazione finanziaria. A tal fine, **si ritiene necessario un serio impegno di investimenti pubblici in infrastrutture tecnologiche.**

Proposta: affrontare il problema del *digital divide* attraverso la creazione di un piano di investimenti pubblici in infrastrutture tecnologiche.

3. IL REGIME DELLE IMPRESE MINORI (C.D. “REGIME DI CASSA”).

Normativa di riferimento: articolo 18 D.P.R. 29/09/1973, n. 600; articolo 66 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR); articolo 5-bis D. Lgs. 15/12/1997, n. 446; Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, così come sostituito dall'articolo 1, comma 22, Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), **le imprese che possono rientrare nel regime di contabilità semplificata sono quelle i cui ricavi non eccedono il limite di 400.000,00 euro per prestazioni di servizi e di 700.000,00 euro per altre attività.**

La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il predetto regime equiparando le modalità di tenuta contabile delle imprese a quelle dei professionisti, in una logica di **determinazione del reddito per cassa e non più per competenza**. In questo particolare regime il reddito si determina facendo riferimento a ricavi e costi effettivamente incassati e pagati nel corso dell'esercizio.

Per le imprese che rientrano nei limiti di cui sopra, **tale regime è oggi obbligatorio**. Tuttavia, molte imprese sono costrette ad applicare il regime di contabilità ordinaria, con conseguenti aggravii di costi e oneri per la gestione amministrativa e contabile, in virtù delle seguenti **principali criticità**:

A) rimanenze di magazzino.

La citata Legge di Bilancio ha previsto che, a partire dall'esercizio 2017, nel regime di cassa non rilevi più, per la determinazione del reddito, il valore delle rimanenze finali.

Con riferimento al primo anno di applicazione del regime, l'art. 1, comma 18, Legge Bilancio 2017 prevede che: *“Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi (...) è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”*.

In molti casi, il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa ha determinato una chiusura dell'esercizio in perdita fiscale, generando, di conseguenza, una diminuzione di gettito d'imposta a favore dell'Erario stesso.

B) Impossibilità di riporto agli anni successivi delle perdite di esercizio.

Nel regime di contabilità semplificata vi è il divieto di riportare le perdite nei periodi di imposta successivi.

Alla luce di questo principio e di quanto osservato *sub* lettera A), appare evidente che i contribuenti maggiormente penalizzati dall'impossibilità di riporto delle perdite sono coloro che presentano elevate rimanenze finali di magazzino alla data del 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di applicazione del regime.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Pertanto, per le criticità citate, molte imprese in contabilità semplificata hanno chiuso l'esercizio contabile 2017 in perdita. Tali predetti contribuenti, non avendo la possibilità di riportare dette perdite non scomputate nell'esercizio 2017, per il principio di progressività, rischiano di dover versare più imposte negli esercizi successivi.

C) Rapporti con le banche.

In virtù di quanto esposto, il principio di cassa, soprattutto con riferimento al primo anno di applicazione, genera spesso redditi con risultati negativi: ciò comporta un peggioramento del *rating* bancario con conseguente difficoltà di accesso al credito per le imprese.

In conclusione, tenuto conto delle criticità evidenziate, è chiaro che **per molti imprenditori tale regime di cassa non possa portare alcun fattivo beneficio.**

Proposta:

- a) rendere il regime di cassa opzionale e non già obbligatorio, consentendo alle imprese minori la possibilità di scegliere se aderirvi, oppure, continuare ad applicare il regime di competenza economica;**
- b) introduzione di una norma che preveda la possibilità di riporto delle perdite fiscali negli esercizi successivi.**

4. SPLIT PAYMENT OPZIONALE PER I PROFESSIONISTI.

Normativa di riferimento: articolo 17-ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, comma 629, lettera b) L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015); articolo 1, D. L. 24 aprile 2017, n. 50; articolo 12, D. L. 12 luglio 2018, n. 87.

L'articolo 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 istituendo la c.d. scissione dei pagamenti (*split payment*). Tale meccanismo contabile prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di versare direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dai loro fornitori.

Successivamente l'art. 1, D. L. 24 aprile 2017, n. 50 ha abrogato l'originario comma 2 del citato articolo 17-ter, che escludeva esplicitamente dall'applicazione dello *split payment* i compensi per le



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

prestazioni di servizi dei professionisti. In conseguenza della suddetta abrogazione alle fatture emesse da tali soggetti dal 1° luglio 2017 si applica la scissione dei pagamenti.

Il comma 1 dell'articolo 12 D. L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, inserisce all'articolo 17-ter il comma 1-*sexies* **introducendo nuovamente l'esclusione dal c.d. *split payment* per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.**

Il comma 2 del citato articolo 12 dispone che l'esclusione dei professionisti dallo *split payment* di cui al comma 1 del medesimo articolo **si applica alle operazioni per cui è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento** (14 luglio 2018).

Si accoglie con favore l'esclusione dei professionisti dal c.d. *split payment* per i noti effetti negativi che la scissione dei pagamenti determinava, in termini di liquidità, per tali soggetti altresì tenuti all'applicazione della ritenuta IRPEF a titolo di acconto.

Proposta:

Rendere opzionale l'applicazione dello *split payment* per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Infatti, l'opzione per la scissione dei pagamenti risulterebbe utile per i professionisti in termini di liquidità nei casi in cui il committente pubblica amministrazione:

- non abbia le caratteristiche soggettive individuate dall'art. 6, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (c.d. IVA ad esigibilità differita);
- non accetti l'emissione da parte del professionista dell'avviso di parcella;
- abbia tempi di pagamento dei compensi che vanno oltre le scadenze di versamento dell'IVA del professionista.

Nel caso di committenti con tali caratteristiche al professionista converrebbe optare per l'applicazione della scissione dei pagamenti, evitando così di dover anticipare all'erario il pagamento di un IVA ancora non incassata.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

In ultimo, l'introduzione di un regime opzionale permetterebbe la riduzione delle misure di copertura finanziaria previste al comma 3 dell'art. 12 pari a: 35 milioni di euro per l'anno 2018; 70 milioni di euro per l'anno 2019; 35 milioni di euro per l'anno 2020.

5. CERTIFICAZIONE UNICA (CU).

Normativa di riferimento: art. 7-*quater*, c. 14, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; art. 4, c. 6-*quater*, del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322; art. 23, c. 3 DPR 29 settembre 1973, n. 600.

L'art. 7-*quater*, c. 14, D.L. 193/2016, ha disposto il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo della consegna dei modelli della certificazione unica (CU) da parte dei datori di lavoro ai lavoratori dipendenti. Si evidenzia che essendo stata mantenuta la scadenza della trasmissione delle CU all'Agenzia delle entrate al 7 marzo, **la posticipazione del suddetto termine non porta alcun beneficio** ai sostituti d'imposta ed ai professionisti. Infatti, permangono tutte le difficoltà legate alla vicinanza del citato termine del 7 marzo con la data del 28 febbraio entro la quale effettuare le operazioni di conguaglio (art. 23, c. 3 DPR 29 settembre 1973, n. 600).

Proposta: differimento al 31 marzo del termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della certificazione unica.

6. ISTITUZIONE DI UN CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA.

Normativa di riferimento: articolo 35 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm (IVA); art. 8 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (REA - Repertorio Economico Amministrativo).

Ad oggi un'impresa è identificata con una pluralità di codici, i quali variano in funzione di ogni singolo ente della Pubblica Amministrazione con il quale l'impresa si trovi a doversi interfacciare (ad esempio: partita iva e codice fiscale, matricola INPS, codice ditta INAIL, numero iscrizione al Registro Imprese, numero di iscrizione presso le Casse Edili etc.).



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

È evidente che tale impostazione renda assai complicata e burocratizzata l'identificazione dell'impresa, basti pensare, in tal senso, ai dati identificativi da fornire per la partecipazione ad una gara di appalto.

Proposta: Istituzione di un codice univoco di individuazione dell'impresa in luogo di numerosi codici differenziati in funzione dell'Ente della Pubblica Amministrazione interessato.

7. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DI AGOSTO C.D. “TREGUA FISCALE”.

Si accolgono con favore le sospensioni previste dall'art. 7-*quater*, c. 17 del D.L. 193/2016:

“Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”.

Le sospensioni di cui al citato art. 7-*quater*, c. 17, D.L. 193/2016 riguardano esclusivamente il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate. **Rimane tuttavia la criticità della scadenza del 20 agosto relativamente al versamento di imposte dirette ed IVA.**

Proposta: sospensione degli adempimenti fiscali di agosto e posticipazione dei relativi versamenti al 16 settembre. Inoltre, si propone di istituire il principio secondo il quale eventuali proroghe di scadenze fiscali non debbano ricadere nel mese di agosto, bensì decorrere dalla data del 16 settembre.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

8. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DEFLATTIVE DEL CONTENZIOSO FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI ESISTENTI E POTENZIAMENTO DEI DIRITTI DEL CITTADINO.

Normativa di riferimento: art. 15, D. Lgs. 19/06/1997, n. 218; artt. 16 e 17, D. Lgs. 18/12/1997, n. 472; art. 17-bis, D. Lgs. 31/12/1992, n. 546; artt. 1 e ss., D. Lgs. 19/06/1997, n. 218.

L'attuale disciplina normativa degli istituti deflattivi del contenzioso può risultare assai complessa per il contribuente per la sua varietà e non gli garantisce il pieno diritto di conciliare la controversia tributaria in sede amministrativa attraverso un congruo sindacato dell'entità della maggiore imposta.

Tali precetti costringono il cittadino ad adire la Commissione Tributaria Provinciale dopo aver interloquito con l'Amministrazione finanziaria in assenza di valide azioni da esercitarsi nel procedimento amministrativo. In particolare, solo l'autotutela (la quale non beneficia di tempi certi), l'accertamento con adesione (il quale allo stato attuale non vincola in alcun modo l'Ufficio) ed il reclamo/mediazione (i quali rappresentano solo un ulteriore aggravio procedimentale in capo al contribuente) consentono, sulla carta, di vagliare la maggiore misura dell'imposta accertata.

Nell'ottica di una **doverosa semplificazione** si propone, pertanto, l'**abrogazione degli istituti deflattivi del contenzioso** (acquiescenza ordinaria *ex* art. 15, D. Lgs. 19/06/1997, n. 218 e definizione agevolata delle sanzioni *ex* artt. 16 e 17, D. Lgs. 18/12/1997, n. 472) che non consentono di sindacare la totale debenza dell'imposta accertata. In altre parole, la *ratio* di una conciliazione stragiudiziale non può non passare attraverso il doveroso sindacato del maggior tributo richiesto.

Si auspica, altresì, l'abrogazione del reclamo/mediazione *ex* art. 17-bis, D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, poiché costringe il cittadino a redigere il ricorso tributario e, quindi, a sopportare costi che cederanno definitivamente a suo carico in caso di accoglimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del reclamo ovvero della proposta di mediazione.

Le suggerite proposte devono inesorabilmente sposarsi con il potenziamento dei diritti del cittadino.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Tale binomio passa attraverso l'elezione dell'accertamento con adesione quale ideale sede di conciliazione delle liti tributarie al di fuori del processo. In tal senso si propone l'introduzione dell'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di accettare la proposta di definizione del contribuente in misura non inferiore ad 1/2 dell'imposta accertata.

Tale epocale passaggio rappresenta l'applicazione di una delle conclusioni cui è giunta la Scienza delle Finanze in base alla quale il contribuente che subisce l'accertamento di un'imposta, anche reputata indebita, accetta di addivenire alla definizione della pretesa tributaria dietro corresponsione di una somma ritenuta equa. In tale direzione, si propone altresì la riduzione della sanzione minima dall'attuale 1/3 del minimo edittale ad 1/10 dello stesso.

Proposta:

- A) abrogazione dell'acquiescenza ordinaria (art. 15, D. Lgs. 19/06/1997, n. 218);**
- B) abrogazione della definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D. Lgs. 18/12/1997, n. 472);**
- C) abrogazione del reclamo/mediazione (art. 17-bis, D. Lgs. 31/12/1992, n. 546);**
- D) modifica della disciplina dell'accertamento con adesione (artt. 1 e ss., D. Lgs. 19/06/1997, n. 218): introduzione dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di accettare la proposta di definizione da parte del contribuente in misura non inferiore ad 1/2 dell'imposta accertata e riduzione dell'attuale misura della sanzione a seguito di definizione dell'imposta.**

9. SEMPLIFICAZIONE AUTOMATICA DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA PRETESA TRIBUTARIA IN CASO DI RICORSO DEL CONTRIBUENTE.

Normativa di riferimento: art. 47, D. Lgs. 31/12/1992, n. 546.

Il malgoverno dell'attuale dato normativo da parte di alcuni giudici tributari e l'incertezza applicativa del vigente presupposto di concedibilità della sospensione dell'esecutività dell'atto



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

impugnato impongono una novella legislativa che si coniughi con l'auspicato **potenziamento dei diritti del cittadino nella fase stragiudiziale**.

In tale direzione, il contribuente che non riesce ad addivenire ad una transazione fiscale, non per proprio demerito, deve essere munito di un diritto certo nel processo. Infatti, gli istituti deflattivi del contenzioso che incidono sul *quantum* impositivo (autotutela, accertamento con adesione e reclamo/mediazione) non vincolano in nessun modo l'azione amministrativa dell'Erario il quale può decidere di non accogliere le istanze del contribuente senza alcuna motivazione. Ciò in quanto vige il c.d. silenzio rigetto in presenza di domande difensivistiche del contribuente.

In ragione di quanto precede, si propone l'**introduzione del diritto alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato** di fronte la Commissione Tributaria Provinciale scaturente dalla mera proposizione della domanda giudiziale. In particolare, si auspica che la sola notifica del ricorso, seguita dalla tempestiva costituzione in giudizio del contribuente, dia luogo all'automatica sospensione dell'esecutività dell'accertamento tributario sino alla sentenza di primo grado. In tal modo il cittadino potrà beneficiare del pieno sindacato giurisdizionale di primo grado prima di esser esposto alla riscossione coattiva. In caso di accoglimento della domanda giudiziale del contribuente, quindi, la pretesa tributaria sarà annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale, salvi gli ulteriori gradi di giudizio. Viceversa, in caso di rigetto del ricorso introduttivo del cittadino, l'Erario potrà procedere alla riscossione dei tributi, fermo il diritto del contribuente di adire la Commissione Tributaria Regionale. La *ratio* di tale proposta risiede nell'attuale sistema di riscossione frazionata delle imposte che non tutela pienamente il cittadino anche in virtù dell'eterogenea applicazione dell'istituto della sospensione giudiziale da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Proposta: modifica della disciplina della sospensione dell'atto impugnato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale (art. 47, D. Lgs. 31/12/1992, n. 546).

10. POTENZIAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA.

Normativa di riferimento: Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

L'istituto dell'autotutela rappresenta lo strumento individuato dall'art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37 per l'annullamento totale o parziale di atti emessi illegittimamente dall'Amministrazione finanziaria. **Il principale difetto di tale istituto è la mancata previsione di una sospensione automatica dei termini di impugnazione giudiziale dell'atto contestato dal momento di presentazione dell'istanza di autotutela.** Pertanto, nell'attesa di una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate l'atto notificato al contribuente rischia di diventare definitivo per lo spirare dei termini di impugnazione giudiziale.

Proposta: Applicazione della sospensione dei termini in caso di presentazione dell'istanza di autotutela per una durata pari al periodo entro il quale l'Agenzia deve fornire una risposta secondo la disciplina generale in materia di trasparenza amministrativa. Tale proposta può rivelarsi utile anche per l'Agenzia delle Entrate in termini di effetti positivi sulla deflazione del contenzioso tributario.

11. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO ED ELEVAZIONE A NORMA DI RANGO COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.

Normativa di riferimento: artt. 6, e 6-ter D.L. 22/10/2016, n. 193; art. 1, D.L. 16/10/2017, n. 148.

Tenuto conto dei dati comunicati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nella recente audizione del 4 luglio 2018, risulta un c.d. "magazzino" di ruoli da riscuotere pari a circa 871 miliardi di euro. Il 55% dei contribuenti ha debiti iscritti a ruolo per importi fino a 1.000 euro i quali rappresentano solo l'1,9% dello *stock* complessivo delle cartelle ancora da incassare.

Solo lo 0,9% dei contribuenti, stimabili in circa 190.000 grandi debitori, ha carichi per oltre 500.000 euro e, complessivamente, rappresenta il 66,5% dell'intero magazzino di ruoli da incassare.

Il predetto "magazzino" contiene per oltre il 41% importi difficilmente recuperabili: 360,5 miliardi di euro sono dovuti, infatti, da soggetti falliti, da persone decedute e imprese cessate o, ancora, da soggetti nullatenenti.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Passando ad un'analisi dei dati relativi alla prima edizione della definizione agevolata ex art. 6, D.L. 22/10/2016, n. 193 appare chiaramente che la difficoltà ad onorare la rateizzazione è proporzionalmente crescente all'aumentare dei debiti oggetto di definizione. **La percentuale di effettivo pagamento della definizione agevolata scende dall'86% dei contribuenti rientranti nella fascia da 1.000 euro a 10.000 euro, al 56% dei contribuenti con debiti di oltre 100.000 euro.**

Alla luce dei dati sopra riportati e nell'ottica di previsione di una ulteriore definizione agevolata, è opportuno prevedere un numero di rate e tempistiche di pagamento più favorevoli al contribuente perseguendo allo stesso tempo l'interesse dell'Agente della riscossione di vedere aumentare le possibilità di incasso, soprattutto nei casi di contribuenti con debiti superiori a 100.000 euro.

Oltre a rendere la definizione agevolata un adempimento possibile per il contribuente in termini di importi e di tempistiche di pagamento, è necessario agire nel rispetto di un principio di equità facilitando i casi di comprovata difficoltà economica del contribuente.

Proposta: ulteriore ed efficace definizione agevolata delle cartelle di pagamento, rendendola un adempimento possibile con riferimento ad importi e tempistiche di pagamento.

ELEVAZIONE A NORMA DI RANGO COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.

Normativa di riferimento: Legge 27/07/2000, n. 212 (c.d. "Statuto del contribuente").

Per rafforzare il principio della certezza del diritto, con specifico riferimento all'ordinamento tributario, si ritiene opportuno elevare a norma di rango costituzionale lo Statuto del contribuente evitando in tal modo ogni possibilità di deroga dei principi in esso contenuti da parte di leggi ordinarie.

Proposta: rendere lo Statuto del contribuente norma costituzionale.

12. MODIFICA DEI TERMINI DI GESTIONE RELATIVI ALLO "SCARTO" DELLE DICHIARAZIONI FISCALI.

Normativa di riferimento: DPR 5 ottobre 2001, n. 404.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Nei casi in cui il file inviato **venga scartato dal servizio telematico, l'utente è tenuto a reiterare l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto**: in tal caso l'invio si considera comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. **Tale termine di soli 5 giorni è troppo breve** per: individuare l'errore; procedere con la correzione dello stesso; coinvolgere il contribuente al fine di sottoscrivere la nuova dichiarazione da inviare.

Proposta: modificare da 5 a 30 giorni il termine per procedere con il nuovo invio delle dichiarazioni "scartate".

13. IMU E TASI.

Si segnala che sussistono esigenze di semplificazione con particolare riferimento agli adempimenti relativi ai tributi comunali (IMU, TASI e TARI). Le informazioni necessarie (delibere comunali contenenti aliquote e detrazioni) vengono pubblicate dai Comuni senza alcuno *standard*. Si propone, pertanto, di estendere anche ai Comuni modalità uniformi di comunicazione telematica di tali dati, al fine di consentire ai contribuenti e alle *software house* il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi locali. In tal modo, oltre a rendere più semplice a contribuenti e professionisti l'accesso all'adempimento tributario, si otterrà una riduzione degli errori presenti nell'Anagrafe tributaria del nostro Paese.

Proposta: introdurre l'obbligo di standardizzazione dei dati contenuti nelle delibere comunali relativamente ai tributi locali.